

10204702207		
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA		
N. 1134	CC	20/6/2018 RUO
UOR	Macroattività	Attività
Funzione	Sottofascicolo	
Fascicolo		



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
UDEPE di Reggio Calabria – Sezione distaccata di
Vibo Valentia

Tribunale Ordinario di Vibo Valentia

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELLA LEGGE 67/2014 TRA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA E L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI VIBO VALENTIA, SEZIONE DISTACCATA DELL'UDEPE DI REGGIO CALABRIA.

Premesso che è entrata in vigore la legge 67/2014 del 28 aprile 2014 che istituisce la sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
considerato quanto previsto dall'art. 141-ter c.p.p. (Attività dei servizi; degli adulti ammessi alla prova);

visto il Decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n. 88 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2015;

tenuto conto delle lettere circolari emesse dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

tutto ciò premesso

tra

il Presidente del Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Dott. Alberto Nicola FILARDO

e

il Direttore dell'UDEPE di Reggio Calabria – sezione distaccata di Vibo Valentia
Dott.ssa Angela MARCELLO

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

La competenza dell'UEPE di Vibo Valentia, ai sensi della norma, riguarda gli imputati o gli indagati che risiedono/domiciliano nella provincia di Vibo Valentia o che intendano eseguire la messa alla prova nel territorio di cui trattasi.

L'UEPE di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 141 ter disp. Att. c.p.p., riceve dall'imputato personalmente o tramite il difensore in forza di procura speciale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere corredata di:

1. dati anagrafici dell'assistito;
2. autocertificazione relativa alla residenza o al domicilio;
3. recapito telefonico;
4. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa – stato di disoccupazione – inabilità lavorative riconosciute;
5. eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione al beneficio, quali lo stato di tossico-alcoldipendenza o la presenza di patologie;
6. dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano di attivare la copertura assicurativa indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es: straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno; inabilità assoluta a prestare attività lavorativa);
7. indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;

  1

8. R.G. notizia di reato; norme violate; riferimenti ufficio giudiziario precedente;
 9. eventuale data udienza;
 10. dichiarazione di disponibilità dell'Ente ad accogliere l'interessato per lo svolgimento del LPU (acquisibile anche nel corso del procedimento).
- L'UEPE rilascia all'imputato/indagato o al difensore, l'attestazione di richiesta del programma di trattamento, documento che lo stesso presenterà all'Autorità Giudiziaria precedente.

Art. 2

il Tribunale nel corso della prima udienza, ricevuta l'attestazione di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova, presentata all'UEPE da parte dell'indagato/imputato, verifica l'ammissibilità della domanda rispetto ai seguenti elementi:

- a) che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- b) che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550; l'imputato abbia espresso il suo consenso; l'imputato non sia stato già ammesso alla prova; non ricorra uno dei casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.).
- c) che possa essere prevedibile – tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato, nonché delle altre informazioni a disposizione (es. Tipo e durata disponibilità fornita per svolgere LPU, eventuali dichiarazioni spontanee dell'imputato/indagato condotte riparatorie o risarcitorie in corso) – che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce, così come da **allegato elenco**, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.

La valutazione di ammissibilità soggettiva, corredata dall'individuazione della suddetta fascia temporale, sarà trasmessa da parte del Giudice del Tribunale di Vibo Valentia all'UEPE di Vibo Valentia per la richiesta di formulazione del programma di trattamento per la successiva udienza; la cancelleria ne darà comunicazione tempestiva all'UEPE all'indirizzo: sedeserviziovibovalentia.uepe.catanzaro@giustizia.it.

La fissazione dell'udienza successiva, nel rispetto dei termini della prescrizione e delle attività da espletare a cura dell'UEPE, è fissata di regola a distanza di almeno 4/5 mesi.

Art. 3

L'UEPE, preso atto dell'attivo coinvolgimento dell'utente – manifestato nel fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell'indagine ed all'elaborazione del programma di trattamento, nonché nel produrre attestazione rilasciata da uno degli Enti convenzionati con il Tribunale, presso cui svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità – trasmette in tempo utile per l'udienza comunicata dal Tribunale il programma di trattamento, elaborato d'intesa con il soggetto, in cui viene valutata l'opportunità di prevedere percorsi di mediazione.

Il programma di trattamento redatto con il consenso dell'imputato/indagato, è elaborato sulla base degli elementi indispensabili e necessari per costruire e condividerne con l'utente il contenuto, in considerazione della diversità dei soggetti ed escludendo, di massima, prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio.

Il programma di trattamento viene firmato dal soggetto per condivisione formale e viene trasmesso, a cura dell'UEPE, al Tribunale, insieme all'indagine socio-familiare, nella quale possono essere evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.



Art. 4

Il Tribunale, ricevuto il programma di trattamento, lo allega o inserisce in ordinanza e può integrarlo, modificarlo e inserire, tra l'altro, le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

In caso di accoglimento dell'istanza e di approvazione del programma di trattamento, nel provvedimento emesso dal Tribunale, che richiama il programma di trattamento e che viene trasmesso all'UEPE a cura della cancelleria nei giorni immediatamente successivi alla sua emissione, viene dato obbligo all'imputato/indagato di recarsi all'UEPE entro 15 giorni dalla data dell'udienza per la sottoscrizione del verbale.

Copia del medesimo verbale viene trasmessa, a cura dell'UEPE, con immediatezza, al Tribunale e all'Ente convenzionato per il Lavoro di Pubblica Utilità.

Il Tribunale comunica all'UEPE anche l'eventuale rigetto dell'istanza di messa alla prova.

L'UEPE riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento del programma, sul comportamento tenuto dall'imputato/indagato, sulle proposte di modifica, sull'eventuale necessità di un ulteriore periodo di osservazione allo scadere del LPU in accordo con l'imputato e sulle eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova. Redige, inoltre, la relazione finale.

Fase di esecuzione, il giudice riceve dall'UEPE le informazioni sull'andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.

Al termine del periodo fissato, il giudice valuta in un'udienza (che sarà fissata, di regola, circa trenta giorni dopo detto termine) l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. Detto provvedimento sarà comunicato, a cura della cancelleria, all'UEPE anche ai fini della successiva comunicazione allo SDI.


Art. 5

le comunicazioni tra gli Uffici della presente convenzione avverranno attraverso le caselle di posta elettronica dei cancellieri che curano l'atto per il Tribunale di Vibo Valentia, ossia sezionepenale.tribunale.vibovalentia@giustizia.it per il dibattimento e ufficiogip.tribunale.vibovalentia@giustizia.it per l'Ufficio GIP / GUP e per l'UEPE sedeserviziovibovalentia.uepe.catanzaro@giustizia.it

Vibo Valentia 20.06.2018

Il Presidente del Tribunale

Dott. Alberto Nicola FICARDO



Il Direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna

Dott.ssa Angela MARCELLO

